



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978

P. Annicchino



Religione e sicurezza integrata

ISSN 0394-2732

D. Romano - M. Ventura - G. Fattori - D. Curtotti - P. Annicchino - V. Ricciuto - T.F. Giupponi
E. Gianfrancesco - G. Tropea - A. Vendaschi - I. Ruggiu - A. Pin - G. Corso - N. Marchei - F. Alicino
D. Milani - A. Casiere - I.A. Caggiano - P.B. Helzel - S. Amato - A. Benzo - S. Baldassarre

Sicurezza e religione nel mondo multipolare: la crisi dei diritti umani*

Pasquale Annicchino

Ricercatore (Rtd-B), Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Foggia, membro del panel di esperti OSCE/ODIHR sulla libertà di religione o convinzione

ABSTRACT

La nuova multipolarità dell'ordine mondiale influenza in maniera profonda i rapporti tra religione e sicurezza. Da questa prospettiva, una sicurezza che voglia dirsi davvero "integrata"

non può non includere anche la protezione dei diritti fondamentali. La tenuta di tale concezione si regge sulla combinazione dell'antico e del moderno chiamata a tenere conto del ruolo delle religioni e delle nuove tecnologie emergenti.

SOMMARIO

1. Religione e sicurezza: la necessità di rovesciare il paradigma securitario - 2. Religione e sicurezza integrata - 3. Libertà di pensiero, coscienza e religione nel nuovo contesto securitario - 4. Crisi istituzionale nell'ordine euro-atlantico e "diritto alternativo" - 5. Conclusioni.

1. Religione e sicurezza: la necessità di rovesciare il paradigma securitario

La relazione fra religione (e libertà religiosa)¹ e sicurezza può essere declinata secondo diverse modalità che vanno ad innestarsi sulle scelte politiche

* Elaborato nell'ambito delle ricerche del progetto PRA-HE 2021 "Re.co.se - Religion and Comprehensive Security" finanziato dall'Università degli Studi di Foggia (bando PRA_HE 2021 UNIFG finanziato dall'Unione europea mediante il programma Next Generation EU e dal programma MUR-Fondo Promozione e Sviluppo-DM 737 del 2021).

¹ Utilizzo in questo contributo le espressioni "libertà religiosa" e "libertà di pensiero, coscienza e religione" come sinonimi. Tuttavia, ai fini della riflessione, invito a tener presenti le necessarie distinzioni sviluppate nel paragrafo 3.



del momento o sulla scia delle tradizioni culturali e politiche dei diversi Paesi². Spesso, soprattutto in tempi recenti, abbiamo assistito ad una narrazione che vede la tutela dei diritti umani interferire con altri interessi di tipo economico o politico e, in definitiva, con la stessa sicurezza³. Tale concezione, fondata sulla categoria dell'interferenza, si basa sull'errato presupposto di una tensione fra protezione dei diritti umani, sicurezza e altri interessi. Se si aderisce a tale ricostruzione la protezione dei diritti umani viene ad essere subordinata alla tutela di altri interessi, di volta in volta individuati dal decisore politico. Tale approccio, mediante un'operazione prima di tutto intellettuale, scinde la tutela della sicurezza dalla protezione dei diritti umani. Le conseguenze pratiche sono autoevidenti e consistono, sempre più spesso, nella marginalizzazione della tutela dei diritti umani e in una paradossale nozione di sicurezza manipolata per escludere tale dimensione che dovrebbe invece essere essenziale. Una sicurezza che voglia dirsi "integrata" (*comprehensive*)⁴ non può non basarsi sulla tutela dei diritti umani, e fra questi del diritto di libertà religiosa, da intendersi come parte integrante della nozione di sicurezza. Non è dunque possibile garantire una effettiva sicurezza senza la tutela dei diritti umani. Tale equazione, che ribalta una prospettiva eminentemente securitaria, è stata sviluppata soprattutto in ambito OSCE⁵ e appare convincente agli occhi di chi abbia ben presente il

² Per comprendere la grande attualità del tema si veda il recente parere consultivo della Corte europea dei diritti dell'uomo del 14/12/2023 (P16-2023-001) richiesto dal Consiglio di Stato Belga "as to whether an individual may be denied authorisation to work as a security guard or officer on account of being close to or belonging to a religious movement". Si veda inoltre la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Yüksel Yalçınkaya c. Turchia*, 26/9/2023 (15669/20) che riguardava l'utilizzazione dell'applicazione ByLock per comunicare da parte dei membri del movimento Gülen.

³ Sia consentito il rinvio a P. ANNICCHINO, J. BIRDSALL, *Introduction: Religion and Comprehensive Security*, in *The Review of Faith and International Affairs*, 20, 4, 2022, pp. 1-3.

⁴ Su questa traduzione e su tutte le scelte operate per la traduzione in italiano delle linee guida OSCE/ODIHR del 2019 su libertà di religione o convinzione e sicurezza cfr. P. ANNICCHINO, *La traduzione delle Linee Guida OSCE 2019 in materia di libertà di religione o convinzione e sicurezza*, in G. FATTORI (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, Pacini, Pisa, 2021, pp. 199-209.

⁵ Come ricorda Silvio Ferrari: «OSCE was the first security organisation that conceived of and adopted a multi-dimensional concept of comprehensive security. In this perspective security is comprised of three equally important dimensions: politico-military; economic and environmental and human rights [...] Security cannot be attained if these three goals are not pursued and accomplished



lascito storico delle guerre mondiali e dei genocidi che hanno caratterizzato il più recente sviluppo storico. Il perorare la causa di tale concezione non appare essere solo una cosa giusta in sé, ma è una scelta dovuta per rispettare il lascito storico del processo storico-politico di Helsinki che così tanto influenzò la firma dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) nel 1975⁶. Come ha ricordato Giovanni Barberini i firmatari dell'epoca non potevano immaginare quanto sarebbe successo solo pochi anni dopo: «[...] l'unificazione della Germania, lo smantellamento dell'URSS e la conseguente apparizione sulla scena internazionale di molti Stati indipendenti compresi quelli della regione caucasica e transcaucasica, la dissoluzione della Jugoslavia, l'indipendenza politica piena dei Paesi che costituivano il blocco del socialismo reale, il progressivo superamento della contrapposizione est-ovest»⁷. Se questi mutamenti non potevano essere evidenti nel 1975, ancor meno poteva esserlo il passaggio al mondo multipolare che sembra caratterizzare questi anni. Il peculiare contesto OSCE degli anni che vedevano l'approvazione dell'Atto Finale ben rappresentava l'ordine mondiale che era emerso dopo la Seconda guerra mondiale con i due blocchi contrapposti. Oggi bisogna però chiedersi se quel sistema di istituzioni creato dopo la fine della Seconda guerra mondiale sia ancora in grado di tenere il passo dei tempi e di reggere davanti al crescente protagonismo di nuovi attori sullo scenario internazionale. Il ridisegnarsi dell'ordine mondiale avrà importanti implicazioni anche sui delicati rapporti fra sicurezza e libertà religiosa e ci spinge ad interrogarci sul modo opportuno di intendere l'interazione fra sicurezza e religione⁸.

simultaneously», S. FERRARI, *Freedom of religion or belief, and security: the OSCE/ODIHR guidelines*, in N. MARCHEI, D. MILANI, *Freedom of Religion, Security and the Law. Key challenges for a pluralistic society*, Giappichelli-Routledge, Torino-London, 2023, pp. 3, 4. Per un inquadramento generale su OSCE, sicurezza e libertà religiosa cfr. G. FATTORI (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, cit.

⁶ Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, *Atto Finale*, Helsinki, 1975, disponibile su: www.osce.org/files/f/documents/a/c/39504.pdf

⁷ G. BARBERINI, *Sicurezza e Cooperazione da Vancouver a Vladivostok. Introduzione allo studio dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 2.

⁸ Per un tentativo di approccio teorico al tema nel contesto della crisi dell'ordinamento liberale internazionale cfr. P. ANNICCHINO, *Geo-diritto e religione nella crisi del liberalismo*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1, 2021, pp. 85-97.



2. Religione e sicurezza integrata

Nazionalizzazione e securitizzazione del fenomeno religioso appaiono essere due dei principali fenomeni di questi anni⁹. Non sono mancati gli esempi, anche di Paesi membri dell'OSCE, che hanno apertamente palesato di voler piegare il fenomeno religioso a necessità di strumentalizzazione politica. Tale fenomeno ha portato all'ascesa di peculiari dottrine come quella russa della "sicurezza spirituale" che fanno deragliare in maniera sostanziale e rovesciano il paradigma della sicurezza integrata che, come abbiamo visto, non può che includere i diritti umani¹⁰. Il documento OSCE del 2019 ha articolato e reso sempre più esplicito un approccio costruito attorno alla nozione di "sicurezza integrata", soprattutto con riferimento al diritto di libertà religiosa: «Come con gli altri diritti umani, una disciplina integrata della sicurezza è necessaria affinché la libertà di religione o di convinzione sia pienamente rispettata, difesa e realizzata. Al tempo stesso, una sicurezza sostenibile non è possibile senza il pieno rispetto dei diritti umani, in quanto condizioni essenziali della fiducia su cui si fonda il rapporto tra lo Stato e la sua popolazione. Senza questa fiducia, è difficile per lo Stato adempiere concretamente alla propria responsabilità di garantire sicurezza e proteggere e preservare una società democratica»¹¹. Tale approccio deve allora necessariamente portare a una lettura complessa e approfondita del fenomeno religioso, che tenga conto delle sue variabili e differenze anche interne ad ogni singola religione. Un approccio del genere risulta sempre più difficile in quei casi in cui, con sempre maggiore frequenza, si tende a caratterizzare la religione solo come "problema" da contenere mediante le norme di diritto pubblico e non come una possibile risorsa per il rag-

⁹ Secondo Silvio Ferrari: «If I were to name two global processes that currently most affect freedom of religion or belief all over the world, I would cite the nationalisation of religion and also its securitization», cfr. S. FERRARI, *Freedom of religion or belief, and security: the OSCE/ODIHR guidelines*, in N. MARCHEI, D. MILANI, *Freedom of Religion, Security and the Law. Key challenges for a pluralistic society*, Giappichelli-Routledge, Torino-London, 2023, p. 1.

¹⁰ Cfr. K. STOËCKL, *Russia's Spiritual Security Doctrine as a Challenge to European Comprehensive Security Approaches*, in *The Review of Faith and International Affairs*, 20, 4, 2022, pp. 37-44.

¹¹ OSCE/ODIHR, *Libertà di religione o convinzione e sicurezza. Linee guida* (traduzione italiana a cura di Gabriele Fattori, Pasquale Annicchino, Marco Buccarella), in G. FATTORI (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, cit. 2021, pp. 216, 217.



giungimento di un'effettiva sicurezza¹². Come ha sottolineato Marco Ventura: «Il mondo occidentale secolarizzato teme le radici delle fedi violente, profonde chilometri. Ne ha paura perché le sente capaci di attingere a forze che sono precluse agli attori sociali e politici delle liberal-democrazie. Mancano agli intellettuali e ai funzionari persino le parole»¹³. Anche in questo caso è necessaria una decisiva operazione intellettuale per rovesciare il paradigma e provare a pensare alla religione e alle religioni non solo come “problema” da contenere ma, al contrario, come possibile risorsa partecipe del necessario pluralismo sociale che una democrazia complessa è chiamata a gestire e valorizzare. Intesa in questo senso: «La religione non minaccia la sicurezza collettiva ma, anzi, ne costituisce un fondamento. Sicurezza e libertà religiosa non si escludono, invece si includono e interagiscono come diritti complementari: “In altre parole: libertà religiosa è sicurezza”»¹⁴.

3. Libertà di pensiero, coscienza e religione nel nuovo contesto securitario

La tutela e la promozione del diritto di libertà religiosa nei prossimi anni dovranno, sempre più spesso, fare i conti con l'impatto delle tecnologie emergenti e, fra tutte, quelle dettate dall'interazione dell'intelligenza artificiale e del trattamento dei dati personali¹⁵. La religione, in numerosi casi, è stata utilizzata come vero e proprio laboratorio per la sorveglianza¹⁶ e le tecnologie

¹² Sul tema cfr. M.A. GLENDON, *The Quest for Peace Fifty Years After Pacem in Terris-What Role for Religion?*, in M.A. GLENDON, R. HITTINGER, M. SÀNCHEZ SORONDO (a cura di), *The Global Quest for Tranquillitas Ordinis. Pacem in Terris, Fifty Years Later*, Pontificia Accademia delle Scienze Sociali-Acta 18, Città del Vaticano, 2013, pp. 584-604.

¹³ M. VENTURA, *Nelle mani di Dio. La super-religione del mondo che verrà*, Il Mulino, Bologna, 2021, p. 63.

¹⁴ G. FATTORI, *Libertà religiosa è sicurezza. Le Linee guida OSCE/ODIHR 2019 su “Libertà di religione o convinzione e sicurezza”*, in *Coscienza e Libertà*, 61-62, 2021, p. 52, disponibile su: <https://coscienzaeliberta.it/testimonianze/gabriele-fattori-liberta-religiosa-e-sicurezza-le-linee-guida-osce-odihr-2019-su/>

¹⁵ Sia consentito il rinvio a P. ANNICCHINO, *Le tecnologie emergenti tra algoretica e regolazione*, in V.V. CUOCCI, F.P. LOPS, C. MOTTI, *La governance nell'era digitale (Atti della summer school 2022)*, Cacucci, Bari, 2023, pp. 355-369. Si veda inoltre A. QUINTAVALLA, J. TEMPERMAN, *Artificial Intelligence and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2023.

¹⁶ Questo è vero soprattutto nel caso cinese, ma non sono mancati casi simili negli Stati Uniti d'America, cfr. P. ANNICCHINO, *Se la religione diventa un laboratorio per la sorveglianza digitale*, Editoriale

dell'intelligenza artificiale spingono a recuperare la riflessione sulla tutela del foro interno¹⁷ la cui protezione sembrava essersi assestata sul dogma dell'intangibilità. Appare allora necessario un duplice sforzo che recuperi le radici profonde e il radicamento nelle carte internazionali dei diritti che fanno riferimento alla tutela del diritto di "pensiero coscienza e religione o credo". Le dispute sulla terminologia giuridica utilizzata per far riferimento alla tutela del diritto di libertà religiosa non sono necessariamente sterili. Spesso, a dire il vero quasi sempre, nascondo dispute ideologiche e sostanziali profonde¹⁸. Ai sensi dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani la libertà di pensiero è protetta congiuntamente alla libertà di coscienza e religione: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti». Dato l'impatto che le nuove tecnologie avranno sulla tutela dei diritti umani, in particolare sul diritto di libertà di pensiero, coscienza e religione le sfide che riguardano l'interazione fra sicurezza e diritti umani nei prossimi anni suggeriscono un recupero del legame fra libertà di pensiero e libertà di coscienza e religione nell'analisi dell'impatto delle nuove tecnologie¹⁹ e di rigettare le logiche dettate da un approccio meramente securitario che, come abbiamo già sostenuto, non riuscirebbero ad essere incisive nella garanzia di una effettiva sicurezza²⁰.

Domani, 28/7/2021, disponibile su: www.editorialedomani.it/idee/commenti/se-la-religione-diventa-un-laboratorio-per-la-sorveglianza-digitale-gc3o6fwb e inoltre P. ANNICCHINO, *La minoranza musulmana e lo stato nazionale di sorveglianza cinese*, in *Coscienza e Libertà*, 63/64, 2022, pp. 27-33.

¹⁷ Cfr. C. ASHRAF, *Exploring the impacts of artificial intelligence on freedom of religion or belief online*, in *The International Journal of Human Rights*, 26, 5, 2022, pp. 757-791. Sul tema dei neurodiritti cfr. N.A. FARAHNY, *The Battle for Your Brain. Defending the Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology*, St. Martin's Publishing Group, New York, 2023.

¹⁸ Sia consentito il rinvio a P. ANNICCHINO, *Esportare la libertà religiosa. Il Modello Americano nell'Arena Globale*, Il Mulino, Bologna, 2015.

¹⁹ P. ANNICCHINO, *"Freedom of Religion or Belief" is Dead*, Talk About: Law and Religion-Blog of the International Centre for Law and Religion Studies, 3/12/2023, disponibile su: <https://talkabout.iclrs.org/2023/12/03/freedom-of-religion-or-belief-is-dead/>

²⁰ Cfr. per approfondimenti P. ANNICCHINO, *Comprehensive Security and Religion: Moving Away from the Securitization Zeitgeist in the Digital Transition*, in *The Review of Faith and International Affairs*, 20, 4, 2022, pp. 62-67.



4. Crisi istituzionale nell'ordine euro-atlantico e "diritto alternativo"

L'OSCE ha garantito per numerosi anni l'esistenza di un luogo per la discussione di temi complessi legati alla sicurezza con un profondo impatto sulla protezione dei diritti umani e, fra questi, del diritto di libertà religiosa. Tuttavia, nel quadro geopolitico attuale, la struttura istituzionale che fa capo all'OSCE mostra diversi segnali di crisi dovuti soprattutto al posizionamento della Federazione Russa²¹ e all'aumentare del peso delle autocrazie nel contesto globale e in quello specifico dell'OSCE²². Alcuni autori non esitano a parlare di un vero e proprio "declino" dell'OSCE. Per Schuette e Dijkstra: «Faced with a considerable legitimacy crisis, which has gradually deepened since the early 2000s and particularly the 2010s, the OSCE has hitherto failed to (re)legitimize its authority as a security community builder»²³. La crisi di alcune istituzioni internazionali come l'OSCE testimonia il ruolo di rottura dell'ordine mondiale che sempre più spesso le autocrazie rivestono. Tale crisi impatta profondamente sulla dimensione umana e sulla tutela dei diritti civili²⁴. Si inserisce in questa crisi la multipolarità che sembra prendere il posto dell'ordine internazionale che abbiamo conosciuto dopo la Seconda guerra mondiale. Tale multipolarità contribuisce a generare e far emergere concezioni "alternative" e concorrenti dei diritti umani così come interpretati dagli organismi internazionali fino ad ora. Mutano le ermeneutiche giuridiche, ma cambiano anche i presupposti cultura-

²¹ I. JOHNSTON, *OSCE in crisis as Russian veto threatens security body*, Financial Times, 24/9/2023, disponibile su: www.ft.com/content/9e91b04a-1153-4bc5-9e5c-5f17521a46c3

²² J.K. GLEEN, *When Authoritarians Undermine Multilateral Institutions: The OSCE at 50*, Just Security, 11/12/2023, disponibile su: www.justsecurity.org/90577/when-authoritarians-undermine-multilateral-institutions-the-osce-at-50/

²³ L. SCHUETTE, H. DIJKSTRA, *When an International Organization Fails to Legitimate: The Decline of the OSCE*, in *Global Studies Quarterly*, 3, 2023, p. 9.

²⁴ Questo aspetto è sottolineato da Cornelius Friesendorf: «[...] in order for the OSCE to become more relevant again, democracies need a strategy for dealing with authoritarian states within the organisation. Ultimately, autocracies in particular weaken the OSCE, even though democracies also often neglect it-and have problems with their own authoritarian-populist tendencies. In particular, autocrats see the human rights enshrined in the OSCE's human dimension, such as free elections, freedom of assembly and free media, as a threat to their power», C. FRIESENDORF, *The OSCE's midlife crisis*, in *IPS-Journal*, 3/7/2023, disponibile su: www.ips-journal.eu/topics/foreign-and-security-policy/the-osces-midlife-crisis-6816/

li e politici²⁵. Questo revisionismo giuridico, risultato di un profondo processo politico e culturale, appare influenzato anche dalla sempre maggiore influenza che alcuni Paesi stanno guadagnando nelle organizzazioni internazionali e, in generale, sullo scenario mondiale. È stata ampiamente documentata l'influenza crescente della Cina nell'area OSCE²⁶, ma lo stesso potrebbe evidenziarsi per altri Paesi nell'ambito delle Nazioni Unite²⁷. Il ritorno alla multipolarità porta, con grande probabilità, al riemergere della logica del bilanciamento tra potenze influenzata da considerazioni di *realpolitik* che mette in crisi gli approcci basati sui diritti umani²⁸. Questo cambio paradigmatico appare già visibile in seno alle Nazioni Unite dove sempre più Stati propongono un concetto di non interferenza negli affari interni degli Stati con un impatto diretto sulla protezione dei diritti umani²⁹. Nel 2010 Giovanni Barberini scriveva che «[...] su tutto il fenomeno diplomatico-politico dell'OSCE, che ha cominciato la sua esistenza nel lontanissimo 1972, grava un nuovo bipolarismo USA-Russia che la stringe. Non si comprende bene quale sia l'intendimento politico degli Stati Uniti e della Federazione Russa sull'esistenza e sul funzionamento dell'OSCE. Questo potrebbe essere interpretato di fatto, forzando le situazioni e la volon-

²⁵ C. McCrudden, *Human Rights and Traditional values*, in U. Baxi, C. McCrudden, A. Paliwala (a cura di), *Law's Ethical, Global and Theoretical Contexts. Essays in Honour of William Twining*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, pp. 38-72.

²⁶ U. Marat, *China's Emerging Political and Economic Dominance in the OSCE region*, in A. Mihr (a cura di), *Between Peace and Conflict in the East and West. Studies on Transformation and Development in the OSCE Region*, Springer, Cham, 2021, disponibile su: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-77489-9>

²⁷ Cfr. K. Stoëckl, K. Medvedeva, *Double bind at the UN: Western actors, Russia, and the traditionalist agenda*, in *Global Constitutionalism*, 7, 3, 2018, pp. 383-421.

²⁸ Argomenta in tal senso Janne Haaland Matlary: «The new multipolarity is marked by a return to Realpolitik. [...] The role of human rights as the basis for human dignity and freedom is denied by such Realpolitik», J.H. Matlary, *A Return to Multipolarity and Realpolitik? Human Rights under Pressure*, in M.A. Glendon, R. Hittinger, M. Sánchez Sorondo (a cura di), *The Global Quest for Tranquillitas Ordinis. Pacem in Terris, Fifty Years Later*, Pontificia Accademia delle Scienze Sociali-Acta 18, Città del Vaticano, 2013, p. 209.

²⁹ La stessa concezione della sovranità muta: «State sovereignty has been changing away from the Westphalian concept of absolute power on the territory, particularly after 1990, towards the emergence of conditional sovereignty in the form of democracy/human rights of today. [...] The concept of sovereignty that is conditional upon the acceptance and protection of human rights is today forcefully challenged», J.H. Matlary, *A Return to Multipolarity*, cit., p. 211.



tà politica degli Stati partecipanti, come l'inizio della fine dell'OSCE e l'avvio di una nuova fase storico-politica per l'Europa, oltre che corrispondere a nuovi interessi della Russia, la quale, come ha spiegato l'ambasciatore Andreani, in precedenza ricordato, cadde nella trappola di Helsinki (forse l'immagine è troppo severa)»³⁰. L'intuizione di Barberini del 2010 appare, purtroppo, essere confermata dagli sviluppi politico-istituzionali a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. La Federazione Russa si è resa protagonista di aggressioni militari ai danni di Paesi limitrofi (basta pensare ai casi di Georgia e Ucraina), dello sviluppo di concezioni "alternative" del diritto e dei diritti umani tese a creare un apparato concettuale utile a sovvertire un'interpretazione dei diritti umani considerata come egemonizzata dai Paesi occidentali e, per questo motivo, da rigettare. A queste azioni si è accompagnata un'autocomprensione quasi salvifica e messianica del ruolo della Federazione Russa nel mondo concepita nel nome di un «[...] messianesimo panslavista che aspira, come un tempo, a portare la croce ortodossa della salvezza a tutti gli slavi dei territori dell'ex impero sovietico, a quelli sparsi nel mondo intero, nonché agli altri popoli disposti ad accoglierla»³¹. È stato ampiamente dimostrato quanto il sostegno a concezioni "alternative" del diritto impatti fortemente anche rispetto ai rapporti fra religione e sicurezza³². Da questo punto di vista, il caso della Federazione Russa offre esempi che è possibile ritrovare anche in altri Paesi e che interrogano la tenuta multilaterale del sistema dei diritti umani ponendo una domanda che necessiterà di una risposta nei prossimi anni: se le concezioni dei diritti e la loro interpretazione si fanno sempre più divergenti sarà ancora possibile mettere la dignità dell'individuo e i diritti umani alla base del confronto fra i diversi Paesi?³³

³⁰ G. BARBERINI, *Pagine di storia contemporanea: la Santa Sede alla Conferenza di Helsinki*, Cantagalli, Siena, 2010, pp. 198, 199.

³¹ G. CODEVILLA, *Ortodossia e linguaggio sui diritti umani in Russia. Nuovo legame tra religione e politica*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, febbraio 2009, p. 12.

³² Cfr. K. STOËCKL, *Russia's Spiritual Security Doctrine as a Challenge to European Comprehensive Security Approaches*, cit. e inoltre K. STOËCKL, D. UZLANER, *The Moralists International: Russia in the Global Culture Wars*, Fordham University Press, New York, 2022.

³³ Si veda G. de BÚRCA, K.G. YOUNG, *The (mis)appropriation of human rights by the new global right: An introduction to the symposium*, in *International Journal of Constitutional Law*, 21, 1, 2023, pp. 205-222.



5. Conclusioni

L'OSCE ha rappresentato un contesto istituzionale fecondo per navigare la complessità e le contraddizioni che hanno contraddistinto gli anni successivi alla Seconda guerra mondiale. La necessità di includere nel processo decisionale tutti gli Stati Partecipanti ha fatto sì che venisse a crearsi una piattaforma di dialogo e di azione che è forse andata oltre le potenzialità immaginate nel 1975 con la firma dell'Atto Finale di Helsinki. Dato rilevanza sistemica della nuova multipolarità dell'ordine mondiale, viene da chiedersi quale potrà essere il suo impatto sulle future prospettive di ricerca in particolare in materia di religione e sicurezza. Da questo punto di vista l'antico e il moderno sono chiamati a lavorare insieme. Da una parte, le tecnologie emergenti aprono nuove prospettive di ricerca rispetto alla tutela del diritto di libertà religiosa che richiederanno un costante impegno degli studiosi. Dall'altra, una concezione che voglia dirsi effettivamente integrata (*comprehensive*) della sicurezza non può non tenere conto del ruolo delle religioni, dei diritti religiosi e del dialogo interreligioso nel nuovo scenario della multipolarità globale³⁴.

³⁴ Come sottolinea Gabriele Fattori in questo numero di *Coscienza e Libertà*, p. 45: «L'istituzionalizzazione di spazi di dialogo interreligioso e partenariati religiosi a livello europeo, regionale e internazionale può certamente costituire un'idea progettuale sfidante per studiosi».